



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 23/13

Dec. n. 55/13

Il giorno 28 ottobre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato in data 14 giugno 2013 da ROMEO Nicola, nato a Roma il 27.12.1973 ed ivi residente alla via Federico Ozanam n. 44, tesserato 2013 col M.C. MILANI con tessera n. 13123806, nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sul minore M.R., nato a Roma il 29.11.1999 ed ivi residente alla via A. Cesari n. 43, tesserato e licenziato 2013 col M.C. MILANI con tessera n. 13123805 e licenza n. G03629, avverso l'esclusione dalla classifica finale di gara della manifestazione

“NAQ02 – Coppa Italia 2° Round” nella classe PreGP, svoltasi in data 6-7-8-9 giugno 2013, sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

In particolare, il ricorrente si doleva della inesattezza della irregolarità tecnica contestata al di lui figlio – irregolarità che aveva, quindi, condotto alla predetta esclusione - a seguito di verifica al banco prova effettuata al termine della gara, evidenziando, attraverso una personale ricostruzione dei fatti e degli eventi riguardanti i turni delle prove, la gara e le relative verifiche sul mezzo condotto dal piccolo M.R., la assoluta regolarità della potenza della moto con cui quest'ultimo aveva partecipato alla gara, vinta, poi, dallo stesso.

Ciò posto, chiedeva spiegazioni relativamente alla mancata evasione della sua richiesta circa i grafici dei lanci cui la moto del figlio era stata sottoposta in sede di verifica, nonché il reinserimento del pilota al primo posto nella classifica della gara menzionata che lo vedeva al 1° posto.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Le ragioni poste a sostegno del ricorso del signor Nicola ROMEO e sottoposte all'attenzione di questo Giudice, non sono supportate da alcun riscontro probatorio e, pertanto, le stesse devono essere disattese. Innanzitutto, è doveroso rilevare che, quanto alla prima richiesta avanzata dal ricorrente circa la asserita mancanza della consegna dei grafici raffiguranti le verifiche tecniche effettuate sulla moto del di lui figlio, in occasione della gara citata, questo Giudice non può emettere alcun tipo di provvedimento, esulando la predetta richiesta dalla sua competenza. In ogni caso, va ulteriormente rilevato che, agli atti non risulta che la stessa sia stata effettivamente inoltrata dal ricorrente Romeo all'ufficio competente.

Relativamente alle altre doglianze espresse in ricorso, il G.U.F. ritiene di dover analizzarle nel modo che segue, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla

Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi e tenuto conto del fatto che la unilaterale ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente non è supportata da alcun riscontro probatorio, atteso che il ricorrente stesso non ha allegato alcuna dichiarazione testimoniale che potesse (eventualmente) sconfessare le modalità con cui si sono svolte le verifiche di cui sopra ed il conseguente esito.

I. Il ricorrente Romeo asserisce, *in primis*, che le verifiche effettuate sulla moto del figlio al termine del primo turno delle prove ufficiali cronometrate, sono risultate regolari, a seguito di tre prove al banco, una fonometrica e una sulla bilancia. Sul punto, la C.S.N., svolti i dovuti accertamenti con la acquisizione della testimonianza del Commissario Tecnico Michele d'Alessio, addetto al banco prova, ha evidenziato la *«iniziale difficoltà nell'esecuzione delle prove al banco»*, poiché secondo il parere del predetto C.T. *«venivano effettuati più lanci senza riuscire ad avere una curva uniforme e lineare come da prova allegata. Tutti i lanci, malgrado rientrassero nei limiti di potenza avevano curve non lineari. Il motore risultava essere eccessivamente grasso e rimaneva imbrattato, nonostante le ottime prestazioni rilevate in pista»*. Di tale parere non è dato dubitare, e, pertanto, questo Giudice lo ritiene condivisibile, non solo perché proveniente da un soggetto particolarmente competente, ma anche perché, come già rilevato, il ricorrente non è stato in grado di fornire dati tecnici contrari alla valutazione operata dal predetto Commissario Tecnico.

II. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente afferisce alle verifiche effettuate sulla moto del figlio al termine del secondo turno di prove ufficiali cronometrate, verifiche che conducono alla invalidazione della prova e al conseguente annullamento dei tempi del turno da parte del C.T.. In particolare, il ricorrente ha rilevato che, a seguito delle predette verifiche, la moto del minore M.R. *«viene riconsegnata a pezzi»* e che *«per lo sforzo sostenuto nella prova il pistone è distrutto, danneggiati frizione e cilindro, usurato un cuscinetto. Dopo la riconsegna la moto viene ricontrollata tutta e sostituiti i pezzi danneggiati ed i lavori finiscono alle 4 di notte»*. Il C.T. designato, interpellato dalla C.S.N., ha affermato: *«al termine del 2° turno di qualifiche la moto risultava impossibile da*

lanciare a causa dei saltellamenti causati dalla carburazione molto grassa. Dopo ripetute prove, senza riuscire ad ottenere un risultato attendibile, si è provato ad effettuare alcuni lanci parzializzando lievemente l'acceleratore. Ne sono risultati tre lanci di potenza superiore oltre il limiti di 35 cv. Le curve apparivano lineari e reali. La durata delle prove non ha superato i 5 minuti complessivi. Successivamente alla squalifica, il pilota portava in visione pistone e cuscinetto di banco danneggiati adducendo che i danni erano stati provocati dalla prova al banco. Si ritiene in primo luogo che non vi sia nessun riscontro della provenienza dei ricambi di cui sopra rispetto alla moto provata al banco se non unicamente la parola del diretto interessato. Oltre tutto è improbabile ritenere che pezzi così gravemente danneggiati abbiano potuto portare il motore ad una potenza di oltre 37cv, come da prova allegata». Anche quest'ultima valutazione tecnica appare pienamente condivisibile: la versione dei fatti fornita dal ricorrente sul punto, infatti, non è stata in grado di confutare le considerazioni che hanno, poi, convinto il C.T. ad invalidare i tempi ottenuti dal figlio del ricorrente nel secondo turno di prove ufficiali. Del resto, la dovizia di particolari usata dal C.T. stesso nella descrizione delle verifiche effettuate sulla moto predetta difficilmente può essere censurata in mancanza di riscontri tecnici mai forniti dal ricorrente in questa sede.

III. Da ultimo, il Romeo, nella spiegata qualità, ha evidenziato, sempre secondo la sua prospettazione, una serie di circostanze inerenti le verifiche effettuate sulla moto del figlio, avvenute alla fine della gara di Imola che aveva visto vincitore proprio quest'ultimo, asserendo che: - la moto non evidenziava nessun problema a parte lo slittamento della frizione; -dopo tre prove al banco con risultato di 30 cavalli, i tecnici avevano continuato i lanci manomettendo la frizione per rendere il tutto più veritiero; - che meccanici da lui incaricati avevano lamentato che, essendo la moto arrivata al parco chiuso in quelle condizioni, non andava verificata con la manomissione, ma si erano, comunque, prodigati per sistemare la frizione; - il motore era stato «portato a regime» per ben otto volte, con continue «smagrite, scalate e tirate»; - che, in ogni caso, le prove fonometrica e del peso erano risultate entrambe regolari; - a seguito della negativa prova al banco avrebbe voluto sporgere formale reclamo per la manomissione

della frizione asseritamente compiuta dai tecnici, ma ciò non gli era stato consentito dai commissari che gli avevano riferito che le verifiche non erano ancora terminate; - nonostante questo, alcuna altra verifica è stata poi effettuata sulla predetta moto. Nicola Romeo ha chiesto inoltre perché il pilota (suo figlio) avendo raggiunto le velocità riportate in ricorso è risultato, poi, che la stessa moto fosse «fuori in gara». La C.S.N., consultata anche su tali circostanze, ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ha interpellato il Commissario Tecnico, il quale ha avuto modo di evidenziare che: *«la moto, appena portata al banco presentava slittamento della frizione, probabilmente dovuta alla massa superiore del rullo. Impossibilitati dall'ottenere un risultato attendibile al banco si è chiesto al meccanico di intervenire per sistemare il problema. Dopo aver risolto il problema dello slittamento, si ripresentavano le stesse problematiche riscontrate il giorno prima nel 2° turno di prove ufficiali cronometrate. Si precisa che la moto del pilota Romeo, dopo aver subito l'esclusione nel 2° turno di prove ufficiali cronometrate per eccesso di potenza, non è più tornato al banco per effettuare un controllo. Effettuando nuovamente i lanci parzializzando l'acceleratore (per evitare i saltellamenti) la moto risultava nuovamente oltre il limite di potenza e con curva del tutto simile al 2° turno di prove ufficiali cronometrate, pertanto ne conseguiva l'esclusione. L'eventuale regolazione o sostituzione di frizione, per poter effettuare la prova al banco non comporta assolutamente una variazione di potenza in quanto la trasmissione non influisce sulle prestazioni del gruppo termico. Si precisa che nel caso in cui non fosse stata regolata la frizione (registro eccessivamente tirato) non sarebbe stato possibile eseguire la prova al banco con conseguente esclusione. Il Romeo dichiara che durante la gara aveva una velocità inferiore rispetto ai turni di qualifica, il che risulta essere normale in quanto si correva in regime di gara bagnata».*

Alla luce delle considerazioni del Commissario Tecnico cui questo Giudice ritiene di poter aderire, attese le specifiche competenze di costui, della mancanza di qualsivoglia riscontro da parte del ricorrente sul punto, nonché del parere espresso dalla C.S.N., anche tale doglianza, al pari delle altre, è da ritenersi priva di fondamento.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N.,

RIGETTA il ricorso presentato da Nicola **ROMEO** nella qualità di genitore esercente la potestà parentale del minore **M.R.**.

DISPONE ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. che la **tassa federale** versata sia **incamerata** dalla **F.M.I.**.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Romeo Nicola;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità MiniGp – Minimoto;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.